

SIAMO TUTTI "REI CORTESI"?

Legge 190 del 28 novembre 2012, una norma che (particolarmente) il professionista sanitario deve ben conoscere

Il 28 novembre scorso è entrata in vigore la tanto attesa (e ora contestata) legge n.190/12 sulla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

La norma si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia ed effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, anche nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale con la Convenzione di Strasburgo del 1999 e quella ONU del 2003, e poi con il rapporto G.R.E.C.O. (emanato dal Gruppo di Stati contro la corruzione che agisce nell'ambito del Consiglio d'Europa) nel quale, anche di recente, si legge l'esplicita raccomandazione agli Stati membri di adottare in materia di corruzione un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

Ecco quindi che il legislatore italiano ha pensato di introdurre nuovi istituti e procedure all'interno della Pubblica Amministrazione volti a combattere la corruzione; nonché di modificare alcune norme di diritto sostanziale e processuale (penale e speciale). Tuttavia, invece di far fronte alle lacune operative anche attraverso un'adeguata previsione sanzionatoria, il risultato è stato probabilmente solo quello, da una parte, di appesantire il già tanto ridondante sistema burocratico italiano; dall'altra, di coinvolgere direttamente nella lotta contro la corruzione le imprese che quotidianamente lavorano con la Pubblica Amministrazione, comprese quelle che credendo nei fondamentali principi di etica nel perseguimento dell'oggetto sociale e sono sensibili ad una gestione trasparente e corretta della società.

Tra le tante novità, si segnala la modifica in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi dei dipendenti pubblici con poteri autoritativi o negoziali (art.53, comma 16 *ter* del testo unico del Pubblico Impiego, D.Lgs 165/2001) i quali, per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto con la P. A., non potranno più svolgere prestazioni professionali con azienda privata destinataria dell'attività stessa. La norma non solo prevede la nullità dei contratti così conclusi ma soprattutto, per l'azienda che abbia disatteso il precetto, l'impossibilità di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni, con i conseguenti (e forse irreversibili!) danni che ciò potrà comportare per molte aziende grandi e piccole del nostro panorama economico.

Inoltre, l'intervento normativo implementa i reati-presupposto che, ai sensi del D.Lgs 231/01, possono far scattare la responsabilità amministrativa delle società, introducendo oltre al reato di

corruzione tra privati (art.2635 c.c.), anche quello di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art.319 *quater* c.p.).

Recita la nuova norma così rubricata: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*».

Il delitto di concussione viene quindi sdoppiato: accanto alla preesistente concussione per coercizione (ex art.317 c.p.) si aggiunge oggi quella per induzione (ex art.319 *quater* c.p.), la c.d. “concussione gentile”. Ma è proprio la grande aleatorietà e atipicità di quest'ultima norma a preoccupare gli operatori del diritto: che cosa si deve intendere per induzione? Quale condotte ricomprende? Quali saranno i parametri adottati dagli inquirenti per inquadrare le azioni penalmente rilevanti?

E dunque, nella vita di tutti i giorni, sarà ancora possibile invitare a pranzo il responsabile dell'ufficio gare e/o acquisti di un Ente pubblico o si correrà il rischio di essere indagati ai sensi dell'art.319 *quater* c.p.? Allo stesso modo, la conversazione telefonica intercettata durante la quale quel pubblico dipendente racconti di quanto gli piaccia quel particolare vino d'annata piuttosto che l'ultimo modello di cellulare hi tech, potrebbe essere interpretata come “induzione”, appunto, e quindi come indizio di colpevolezza per la c.d. concussione gentile?

Paradossalmente l'inattività garantirebbe un'immunità assoluta. Difatti, il rischio è che comportamenti sino ad oggi leciti e rientranti nel normale *modus operandi* delle aziende private nei rapporti con i pubblici dipendenti - comportamenti di cui sia difficile cogliere il disvalore sul piano sociale -, assumano oggi rilevanza penale se interpretati alla luce della recente normativa anti-corruzione in modo rigido ed inquisitorio.

Certo, ci hanno insegnato che *in medio stat virtus*, ma il problema qui è proprio capire qual'è l'equilibrio, il buon senso che si dovrà adottare per poter trascorrere sonni tranquilli e quindi per non essere bollati come “rei cortesi”. Occorrerà quindi procedere con molta cautela se si opera in quei settori che ricadono nel campo d'applicazione della norma, soprattutto oggi che, a causa dell'attuale congiuntura economica, sempre più spesso si deve competere con forme di concorrenza spregiudicate e quindi a volte si è indotti ad azioni penalmente rischiose sia a livello personale che per la propria azienda.

Avvocato
Anna Maria Pelliconi

Firmato

Avv. Anna Maria Pelliconi

annapelliconi@g.mail.com

Via dell'Indipendenza, 13 Bologna

Tel.051.2960807

*Via dell'Indipendenza, 13 - 40121 Bologna
Tel. 051-2960807; Fax 02-30135543
e-mail: annapelliconi@gmail.com*